



COMUNE DI ORSOMARSO
Provincia di Cosenza
Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

Numero

36

data

29/12/2023

OGGETTO: *Revisione periodica delle partecipazioni – D-Lgs n.175 del 19.08.2016, art. 20, così come integrato D.Lgs n.100 del 16.06.2017 – Ricognizione partecipazioni possedute dalla società al 31.12.2022.*

L'anno duemilaventitre (2023), addì ventinove del mese di dicembre alle ore 16.00 e, in prosecuzione, fino alla fine dei lavori, nella SALA MERCURION in piazzetta S.Anna del comune suddetto.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, prima convocazione.

All'appello risultano:

<u>N O M E</u>			<u>Presente</u>	<u>Assent e</u>	
1	BOTTONE	<i>Alberto</i>	<i>Sindaco</i>	X	
2	CAMPAGNA	<i>Antonio</i>	<i>Consigliere</i>	X	
3	TADDIO	<i>Angelo</i>	<i>Consigliere</i>		X
4	ADDUCI	<i>Pietro</i>	<i>Consigliere</i>	X	
5	CANDIA	<i>Emanuela</i>	<i>Consigliere</i>	X	
6	CAMPAGNA	<i>Carmen</i>	<i>Consigliere</i>	X	
7	BENANTI	<i>Giorgio</i>	<i>Consigliere</i>	X	
8	RUSSO	<i>Biagio</i>	<i>Consigliere</i>	X	
9	SANGIOVANNI	<i>Pio Giovanni</i>	<i>Consigliere</i>	X	
10	GALTIERI	<i>Cosimo</i>	<i>Consigliere</i>	X	
11	SANGIOVANNI	<i>Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	X	
TOTALE				10	1

Presiede il Sindaco, Sig. Alberto Bottone

Assiste con funzioni di Segretario comunale la dr.ssa Giovanna Di Rienzo

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sul punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 20.01.2023 con il quale il sottoscritto, Dott. Raffaele Fasano, è stato nominato come Responsabile dell'Area Contabile di codesto Ente;

Premesso che:

- *nell'ambito di un quadro più ampio di revisione della spesa, volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attivo delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni, è stato emanato il D.lgs. n. 75 del 19 agosto 2016, in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, e che costituisce il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";*
- *il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, denominato "Decreto correttivo", ha integrato e modificato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;*
- *il Mef e la Corte dei Conti hanno predisposto linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";*
- *l'articolo 20 del Tusp stabilisce che, con proprio provvedimento, le amministrazioni pubbliche e, quindi, anche gli enti locali, sono tenute a effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;*
- *per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. n. 190/2014;*

Atteso che, attraverso tale analisi gli enti devono verificare se nell'ambito della partecipazioni possedute ve ne siano alcune che debbano essere oggetto di un piano di riassetto o di razionalizzazione, attraverso la loro fusione o soppressione o anche la loro messa in liquidazione o cessione. Le società oggetto di tali piani sono quelle che presentano i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20, vale a dire le società che:

- *non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP, cioè le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione partecipante. Deve trattarsi, quindi, di società diverse da quelle di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; da quelle di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; da quelle di realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Dlgs 50/2016; dalle società di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e di servizi di committenza;*

- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Si rammenta che, in base all'articolo 26, comma 12-quinquies, del Tusp tale limite si applica solo dal triennio 2017-2019, mentre per i piani di razionalizzazione ordinaria 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) si applica il limite di euro 500 mila;
- siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessitino di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessitino di aggregazione con società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4 del Tusp;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve effettuare annualmente una revisione ordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al fine di verificare le necessarie azioni nel senso del mantenimento ovvero alienazione o razionalizzazione anche mediante l'adeguamento di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Richiamato il D. Lgs 201/2022 avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" le cui disposizioni si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati livello locale e prevalgono sulle normative di settore;

Considerato che il suddetto D. Lgs 201/2022 non si applica ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

Tenuto conto delle esigenze e soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Preso atto dell'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute, mediante schede redatte in conformità allo schema tipo predisposto con le citate Linee Guida Mef e Corte Conti;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalle schede suddette, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, con indicazione delle azioni che si rende necessario intraprendere, in questa sede riportato sinteticamente con breve motivazione;

Ritenuto pertanto di prendere atto delle risultanze di cui alla suddetta ricognizione ad opera dei responsabili preposti, nelle risultanze di seguito sinteticamente riportate:

- di mantenere la partecipazione dello 0,06% in "Consorzio Asmez", Via G. Porzio 4 cdn Isola g/1 codice fiscale 06781060634 precisando che ai sensi dell'art. 1 comma 1 TUSP essendo consorzio costituito ai sensi dell'art. 2062 c.c. non rientra fra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.lgs. 175/2016. (La ricognizione

della suddetta partecipazione viene comunque inserita per finalità di trasparenza nella presente deliberazione);

- di mantenere la partecipazione del 2,75% nel Gal Società consortile srl, cui il Comune ha aderito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21.12.2016, rientrando nei casi di società consentite espressamente dall'art.3 TUSP, fino al completamento dei relativi progetti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per provvedere in merito alle partecipazioni alla loro alienazione, razionalizzazione, aggregazione/fusione e/o porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna per come riportati nelle relazioni tecniche allegate;

Precisato che il presente atto viene assunto nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, di indirizzo politico amministrativo, quale recepimento di atti tecnico gestionali adottati dagli Uffici preposti, nelle competenze di cui all'art.107 D.lgs. 267/2000, sulla base di adeguata istruttoria quanto alla convenienza economico finanziaria, alle modalità alternative di erogazione dei servizi, ai risvolti sul bilancio dell'Ente comunale;

Visti i pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Viste le vigenti disposizioni in materia.

Per i su esposti motivi

Vista la proposta a firma del Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Raffaele Fasano ad oggetto **“Revisione periodica delle partecipazioni – D-Lgs n.175 del 19.08.2016, art. 20, così come integrato D.Lgs n.100 del 16.06.2017 – Ricognizione partecipazioni possedute dalla società al 31.12.2022.”**;

La proposta viene sottoposta al voto e approvata con la seguente votazione:
favorevoli : 7

astenuti: 3 (Pio Giovanni Sangiovanni; Cosimo Galtieri; Roberto Sangiovanni)

contrari: 0.

Con separata votazione avente il medesimo esito viene deliberata l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 Tuel stante l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

1. *Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022 secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014”;*
2. *Di considerare che alla luce della analisi effettuata, secondo le schede redatte agli atti dell’Ufficio Finanziario, per le motivazioni e alla luce dei criteri sopra indicati:*
 - *di mantenere la partecipazione dello 0,06% in “Consorzio Asmez“, via G Porzio 4 cdn Isola g/1 codice fiscale 06781060634 precisando che ai sensi dell’art. 1 comma 1 TUSP essendo consorzio costituito ai sensi dell’art.2062 c.c. non rientra fra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D:lgs. 175/2016. La ricognizione della suddetta partecipazione viene comunque inserita per finalità di trasparenza;*
 - *di mantenere la partecipazione del 2,75% nel Gal Società consortile srl , cui il Comune ha aderito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21.12.2016, rientrando nei casi di società consentite espressamente dall’art.3 TUSP, fino al completamento dei relativi progetti;*
3. *Di confermare, per quanto non diversamente disposto in questa sede:*
 - *gli esiti della ricognizione straordinaria di cui alla Deliberazione di C.C. n.15/2017;*
 - *la non applicazione delle disposizioni del D.Lgs 201/2022 poiché la popolazione dell’Ente è inferiore a 5.000 abitanti;*
4. *Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Finanziario tutte le procedure amministrative in attuazione della presente, ivi compresa la vigilanza sul corretto adempimento;*
5. *Di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo nonché la comunicazione dell’esito della ricognizione ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014;*
6. *Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;*
7. *Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000*

IL SINDACO
Alberto BOTTONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ssa Giovanna Di Rienzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on -line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ REG. PUB. _____;


La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;*
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.Lgs. n.267/2000);*

Orsomarso, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Orsomarso (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni



COMUNE DI ORSOMARSO
Provincia di Cosenza
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.24/2023

Oggetto: *parere revisione periodica delle partecipazioni – D-Lgs n.175 del 19.08.2016, art. 20, così come integrato D.Lgs n.100 del 16.06.2017 – Ricognizione partecipazioni possedute dalla società al 31.12.2022*

Il sottoscritto Gaetano Di Maio, Revisore unico del Comune di Orsomarso (CS);

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio comunale avente per oggetto:” *Revisione periodica delle partecipazioni – D-Lgs n.175 del 19.08.2016, art. 20, così come integrato D.Lgs n.100 del 16.06.2017 – Ricognizione partecipazioni possedute dalla società al 31.12.2022*”, trasmessa dal Comune il 20.12.2023, ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del TUEL;

Premesso che secondo l’orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l’organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell’art.239 del D.Lgs. 267/200;

Premesso che il Comune, conformemente all’orientamento dell’ANCI e della Corte dei Conti (Sezione Emilia-Romagna deliberazione n.3 del 2018), che rileva l’opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto nell’ambito di collaborazione con l’attività del Consiglio ex art.239, comma 1, lett.a TUEL.

Tanto premesso:

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:

Ritenuto pertanto di prendere atto delle risultanze di cui alla suddetta ricognizione ad opera dei responsabili preposti, nelle risultanze di seguito sinteticamente riportate:

- di mantenere la partecipazione dello 0,06% in “Consorzio Asmez“, Via G. Porzio 4 cdn Isola g/1 codice fiscale 06781060634 precisando che ai sensi dell’art. 1 comma 1 TUSP essendo consorzio costituito ai sensi dell’art.2062 c.c. non rientra fra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.lgs. 175/2016. Sul punto pertanto si è recentemente espressa la Corte conti Campania n.73/2017. Purtuttavia la ricognizione della suddetta partecipazione viene inserita per finalità di trasparenza nella presente deliberazione;

- di mantenere la partecipazione del 2,75% nel Gal Società consortile srl, cui il Comune ha aderito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21.12.2016, rientrando nei casi di società consentite espressamente dall'art.3 TUSP, fino al completamento dei relativi progetti;

Preso atto che l'Ente intende mantenere le uniche partecipazioni societarie possedute alla data della precedente ricognizione al 31.12.2020, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17/12/2021 con la quale veniva approvato il Piano di razionalizzazione 2020 delle Società Pubbliche revisione periodica delle partecipazioni e precisamente:

- **Consorzio Asmez**“, Via G. Porzio 4 cdn Isola g/1 codice fiscale 06781060634 con quota di partecipazione del 0,12%

- **Gal Società consortile srl** con quota di partecipazione del 2,75%

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge;

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato col D.Lgs. 19.8.2016, n. 175;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs.175/20156

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Orsomarso 28/12/2023

Il Revisore Unico
Gaetano Di Maio
IL REVISORE DEI CONTI



Gaetano Di Maio